Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1984.

Schema del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

(4622)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Oristano.

(2965)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71:

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1984 e rimborsabili dal 1° novembre 1984.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1984 e rimborsabili dal 1° ottobre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978/1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973/1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1980/1985 - 1ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1982/1987 - 6ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1981/1986 - 3ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Banco di Napoli: « Obbligazioni 7 % - 1971/1986 - 1ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9 % - 1975/1990 » sorteggiate il 12 ottobre 1984.

A.B.V. - Società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1984.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 8 % - 1975/1985 - 2ª tranche » sorteggiate il 10 ottobre 1984.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 1ª tranche » sorteggiate il 10 ottobre 1984.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 2ª tranche » sorteggiate il 10 ottobre 1984.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 3ª tranche » sorteggiate il 10 ottobre 1984.

Domus Sad, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1984.

Gestioni & partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 6 % - 1971 » sorteggiate il 25 settembre 1984.

Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1984.

F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1969/1989 - 1ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1970/1990 » - 2ª emissione, 2ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1971/1991 - 2ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7% - 1973/1993 - 3ª emissione » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 13 % - 1981/1996 - 9ª emissione, 2ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977/1997 - 5ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975/1995 - 4ª emissione, 2ª e 3ª tranche » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1979/1994 - 7ª emissione » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 18 % - 1981/1986 - 65ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro: Errata-corrige all'avviso S-12287 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 199 del 20 luglio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Estrazione di obbligazioni.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1984.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1984, n. 725.

Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691, e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualità di estraneo all'amministrazione ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, è eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.

Art. 2.

Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facoltà di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro dell'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni in ragione d'anno, si fa fronte a carico del capitolo 1091 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726.

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed aventi titolo agli sgravi contributivi, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente comma con la retribuzione, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. La retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente comma 5, è quella risultante dal numero delle settimane di cui all'articolo 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, neutralizzando, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale secondo la previsione del precedente comma 5.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza

dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

1. I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi, approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. I progetti di cui al precedente comma 2, che prevedano la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al precedente comma 2.

4. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti e al termine di essi può disporre che le competenti strutture regionali accertino il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

5. Al termine del rapporto il datore di lavoro attesta sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

7. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

8. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione dei lavoratori in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione il precedente comma 6 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

9. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

10. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazione i commi 3 e 6 del presente articolo.

11. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

12. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 11, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice pre-

sidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un supplente.

3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.

8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.

9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

10. E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono

cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al 20 per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;

b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;

c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

e) credito, per il solo personale ausiliario;

f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste

singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Art. 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273, e 29 agosto 1984, n. 519.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 5

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 1984.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravante sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1984, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1984 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1984;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1984, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 15,187 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5668)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1984.

Applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente l'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, successivamente modificata ed integrata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124, 28 maggio 1981, n. 296, 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 19 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982) che dà applicazione alla legge 28 maggio 1981, n. 296, per quanto concerne l'indennità di abbattimento per i bovini e bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e di brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983), concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1984, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1983;

Ritenuto che occorre procedere ad un adeguamento della misura delle indennità previste dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1984;

Tenuto conto che non sono intervenute variazioni nei valori medi di mercato degli animali da produzione e degli animali da macello della specie bovina e bufalina, mentre per la specie ovina e caprina nell'anno 1983 si è verificato un incremento dei valori predetti del 10% secondo le informazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 12954 della Direzione generale della produzione agricola datata 18 novembre 1983;

Considerato che per i bovini non sussistono elementi giustificativi per un aumento e che pertanto per tale specie animale debba rimanere per il 1984 la stessa misura fissata per il 1983 dal decreto ministeriale 26 gennaio 1984;

Considerato che per le indicate variazioni dei valori di mercato degli ovini e caprini può essere stabilito un aumento del dieci per cento della misura unica di indennità di abbattimento fissata per il 1983 in L. 48.000 dal decreto ministeriale 26 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984);

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

La tabella allegata al decreto ministeriale 26 gennaio 1984 resta invariata.

Art. 2.

L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perché affetti da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in L. 52.800 per capo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1984
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 346

(5594)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1984.

Chiusura della liquidazione dell'ente Fondazione Acropoli Alpina.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 275, riguardante la soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'ente Fondazione Acropoli Alpina;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in base al quale le operazioni di liquidazione dell'ente sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e affidate allo speciale ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 31 dicembre 1983 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione della Fondazione Acropoli Alpina non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Fondazione Acropoli Alpina è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 31 dicembre 1983, che si chiude con un saldo attivo di L. 7.688.430.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 7.688.430 è devoluto allo Stato e va versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 29

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
AL 31 DICEMBRE 1983

CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate

Cassa e banche .	L.	5.218.955
Interessi attivi	»	2.646.575
	L.	7.865.530

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	177.100
	L.	177.100
Avanzo finale di liquidazione	»	7.688.430
	L.	7.865.530

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:		
per accertamento ulteriore debito verso terzi .	L.	177.100
Avanzo finale di liquidazione	»	7.688.430
	L.	7.865.530

Rendite e profitti

Avanzo di liquidazione alla data delle consegne .		L.	4.487.989
Sopravvenienze attive:			
per accertamento LDR Cassa di risparmio Trento e Rovereto . L.	730.966		
Rendite:			
interessi attivi . . . . . . »	2.646.575		
		»	3.377.541
		L.	7.865.530

Il consigliere ministeriale aggiunto: CERINO

(5491)

DECRETO 26 ottobre 1984.

Emissione di titoli del Tesoro per un miliardo di dollari U.S.A., sul mercato internazionale, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta di durata non superiore ai dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito internazionale fino ad un importo massimo di un miliardo di dollari U.S.A. della durata di dieci anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile per un miliardo di dollari U.S.A., ad un tasso di interesse annuo pari alla media fra il tasso di offerta e quello di domanda a sei mesi sul mercato di Londra, maggiorato di uno spread dello 0,125%, con un tasso minimo garantito del 5%.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di dieci anni, con inizio nel mese di novembre 1984 e scadenza entro il 30 novembre 1994.

Il tasso di interesse è calcolato secondo gli usi internazionali e sarà determinato a cura della banca agente.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 10.000 dollari o multipli di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuito agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli a cedola variabile di cui al presente decreto è stabilito, in dollari U.S.A., nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 30 novembre 1984 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati entro il 30 novembre 1994, mentre i relativi interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 2, saranno corrisposti in rate semestrali posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in dollari U.S.A. Il Tesoro si riserva di procedere, a partire dal 1° dicembre 1985, al rimborso del prestito in via anticipata in tutto o in parte con le modalità normalmente seguite sul mercato dell'eurodollaro.

I possessori di titoli potranno chiedere il rimborso alla pari alle scadenze del quinto e del settimo anno di vita del prestito, alle condizioni e con le modalità praticate sul mercato dell'eurodollaro.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà, un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Merrill Lynch International & Co. per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere, riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Merrill Lynch International & Co., che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dello 0,145% sull'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione di 25.000 dollari alla Merrill Lynch International & Co., a titolo di rimborso delle proprie spese, comprese quelle legali e di pubblicità.

Sono inoltre a carico del Tesoro le altre spese debitamente documentate, inerenti all'operazione di prestito, come la stampa e la quotazione dei titoli.

Art. 10.

Il Tesoro, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1994, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1984
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 30

(5712)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « C.I.M.A.P. - Consorzio imprese metalmeccaniche artigiane parmensi », in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « C.I.M.A.P. - Consorzio imprese metalmeccaniche artigiane parmensi », con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.I.M.A.P. - Consorzio imprese metalmeccaniche artigiane parmensi », con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari in data 5 luglio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giorgio Pagliari, residente in Parma, Borgo Antini n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5672)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1984, n. **727.**

Erezione in ente morale della fondazione denominata « Opera Michelangelo Virgillito », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione denominata « Opera Michelangelo Virgillito », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal comm. Michelangelo Virgillito con testamento pubblico 14 febbraio 1974, n. 58 di repertorio, pubblicato in data 19 ottobre 1977, n. 489036/16270 di repertorio, a rogito dott. Eugenio Gelpi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 132

DECRETO 20 giugno 1984, n. **728.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ugo Tiberio », in Livorno.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ugo Tiberio », in Livorno, presso l'Accademia navale.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 380

DECRETO 20 giugno 1984, n. **729.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione medaglia d'oro ammiraglio Federico Carlo Martinengo », in Livorno.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della «Fondazione medaglia d'oro ammiraglio Federico Carlo Martinengo », in Livorno, presso l'Accademia navale.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 381

DECRETO 20 giugno 1984, n. **730.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno sito in Calice al Cornoviglio (La Spezia), censito al nuovo catasto terreni al foglio n. 16, mappale n. 233, disposta dal sig. Leopoldo Andreoni con atto 31 luglio 1982, n. 205254 di repertorio, a rogito dott. Roberto Ferrara, notaio in La Spezia e registrato a La Spezia in data 9 agosto 1982 al n. 3599.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 379

DECRETO 26 luglio 1984, n. **731.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Sacra Famiglia », in Osimo.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Osimo 7 ottobre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 18 ottobre 1983 e 4 novembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « Sacra Famiglia », in Osimo (Ancona), nonché all'assegnazione alla predetta parrocchia di un terreno di mq 3.500 sito in comune di Osimo, stralciato dalla parrocchia matrice di S. Marco, in Osimo, sul quale dovrà sorgere la chiesa parrocchiale e le opere annesse, descritto nella perizia 29 gennaio 1982 del comune di Osimo e valutato L. 4.620.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 134

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 4 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmed Bennour, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 4 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tesfaye Abdi, ambasciatore del Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 4 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mourad Bencheikh, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5288)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gallizia Carlo, esercente in Milano, dal 1° novembre 1984;
Oneto Angelo, esercente in Genova, dal 3 novembre 1984;
Benini Leandro, esercente in Fano, d.n. Pesaro, dal 7 novembre 1984;
Seraschi Domenico, esercente in Boville Ernica, d.n. Frosinone, dall'11 novembre 1984;
Natali Guido, esercente in Bazzano, d.n. Bologna, dal 14 novembre 1984;
Cosentini Isabella, esercente in Napoli, dal 2 dicembre 1984;
Castoldi Giuseppe Francesco, esercente in Abbiategrasso, d.n. Milano, dal 3 dicembre 1984;
Grazioli Gian Mario, esercente in Bergamo, dal 21 dicembre 1984.

(5581)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Benzi gomme, in Cesena

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 98.915.380, dovuto dalla S.r.l. Benzi gomme, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Forlì nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5636)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa mista « Cooperativa finanziaria artigiani - Co.Fi.Ar. » Soc. coop. a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1984 la società cooperativa mista « Cooperativa finanziaria artigiani - Co.Fi.Ar. » Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio avv. Carlo Maggiore il 31 ottobre 1962, rep. n. 43593, reg. soc. n. 2318/62, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Leli.

(5635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 333, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Enrico Sotgiu, alla terza cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

(5597)

Avviso di rettifica all'avviso relativo alla vacanza di posti di ricercatore universitario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. (Avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 292 del 23 ottobre 1984).

I posti di ricercatore universitario vacanti presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano devono intendersi soltanto uno solo e va riferito unicamente al gruppo di discipline n. 21 e non tre posti, di cui uno riferito al gruppo di discipline n. 20 e due riferiti al gruppo di discipline n. 21.

(5717)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina dei compiti dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata. (Ordinanza n. 377/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984;

Ritenuta la necessità di disciplinare i compiti dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori, istruisce ed approva i progetti, compresi quelli di variante e/o suppletivi, vista i certificati di pagamento delle rate di acconto e redige relazione riservata di accompagnamento al conto finale redatto dalla direzione lavori, verifica l'ammissibilità delle sospensioni, tratta la risoluzione degli affari inerenti l'attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni senza tetto a mezzo prefabbricati leggeri e prefabbricati monoblocco, nelle entità ed articolazioni preventivamente approvate dal commissario straordinario e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Cura, altresì, ogni accertamento, ispezione, contestazione, verifica e quanto altro occorra per la migliore realizzazione delle opere e per la definizione delle procedure amministrative, ivi compresa l'esecuzione di opere urgenti a salvaguardia degli insediamenti.

Il capo dell'ufficio può assumere impegni di spesa mediante nuova imputazione al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, qualora correlati ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati obbligatori tra le parti, ovvero qualora trattasi di interventi urgenti in esecuzione diretta, intesi alla salvaguardia degli insediamenti.

Per il trasferimento di fondi ai comuni concessionari e/o delegati, il capo dell'ufficio si avvale della procedura prevista nell'ordinanza commissariale 20 ottobre 1981, n. 416, che continua ad avere efficacia ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582.

Il capo dell'ufficio provvede direttamente, altresì, con apposito provvedimento, alla liquidazione della spesa ed all'ordinativo di pagamento delle somme relative a tutte le attività gestionali già di competenza del soppresso ufficio speciale regionale della Campania, ivi compresi gli oneri concernenti la struttura di assistenza S.p.a. Bonifica, il personale statale che presta servizio all'ufficio, le somme necessarie per l'esecuzione delle opere realizzate direttamente dall'ufficio, nonché il pagamento dei collaudatori e degli importi dovuti agli aventi diritto per riserve accolte dal comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

Ad avvenuta collaudazione dei contratti stipulati per la realizzazione degli insediamenti provvisori, il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento definirà con proprio provvedimento il rapporto di concessione o di delega con i comuni interessati, dandone comunicazione alla prefettura competente perché provveda al recupero presso i comuni concessionari o delegati della economia eventualmente realizzata ed al trasferimento dei relativi importi al fondo di cui alla legge n. 938/1982.

Art. 2.

Il direttore dei lavori, nominato dall'ente concessionario, oltre che alla direzione dei lavori inerenti le opere di urbanizzazioni necessarie agli insediamenti provvisori, deve provvedere, in mancanza di altro tecnico incaricato dal medesimo comune, alla redazione della contabilità e del conto finale, alla verifica di funzionalità ed all'assistenza al collaudo dei prefabbricati leggeri.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento invigila affinché i direttori dei lavori prestino osservanza alle disposizioni dell'art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. In caso di accertata mancata redazione del conto finale, ove il direttore dei lavori o il tecnico incaricato non ottemperi o regolarizzi la situazione riscontrata nel termine che gli verrà assegnato, l'ufficio chiederà al comune di provvedere alla sostituzione dello stesso. Il comune potrà poi rivalersi sull'inadempiente degli eventuali maggiori oneri per direzione lavori derivanti da detta sostituzione.

Art. 3.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento determina le proroghe che possono essere accordate alle imprese per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le forniture e messa in opera dei prefabbricati necessari al reinsediamento della popolazione terremotata della Campania.

Le proroghe possono essere accordate solo in seguito a parere favorevole espresso dalla direzione dei lavori e per motivi eccezionali non ascrivibili alle imprese interessate.

L'ufficio, con apposita raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'ente concessionario ed all'impresa la proroga accordata ovvero il rigetto della richiesta avanzata. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata al provveditorato alle opere pubbliche affinché ne tenga conto in sede di approvazione del collaudo.

Art. 4.

In sede di redazione del conto finale delle opere di urbanizzazione, sono ammesse variazioni quantitative dei singoli magisteri previsti nei progetti approvati, purché le stesse variazioni siano contenute nei limiti del 10% di ciascuna categoria di lavoro e non comportino alcuna maggiorazione di spesa sull'importo complessivo del progetto approvato.

Art. 5.

Le spese relative all'esecuzione di impianti antincendio, elettrici, idrici a servizio degli insediamenti provvisori per le quali siano state accantonate a favore dei comuni interessati somme a disposizione, possono essere inserite nella contabilità finale delle opere di urbanizzazione sempre che l'importo complessivo di tali spese rientri nell'importo delle somme a disposizione.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento nella relazione riservata sul conto finale valuterà l'ammissibilità di dette opere anche in sanatoria, previo, esame del relativo progetto esecutivo redatto dalla direzione lavori.

Art. 6.

La penalità per il ritardo dall'art. 13, lettera *e*), della convenzione tipo approvata con l'ordinanza commissariale emanata in data 9 gennaio 1981, non può, in sede di applicazione superare la somma corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, per i contratti di compravendita di prefabbricati leggeri e la somma corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, per i contratti delle opere di urbanizzazione. La richiamata ordinanza continua ad avere efficacia.

Art. 7.

E' esclusa la revisione prezzi per tutti i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni costituiti dal commissario straordinario del Governo, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dagli enti pubblici delegati o finanziati dal commissario straordinario o dal Ministro stesso.

Art. 8.

Il capo dell'ufficio per le definizioni dell'attività di reinsediamento è delegato all'esame degli atti di collaudo relativi alle forniture di unità abitative monoblocco del tipo container ed ai successivi adempimenti conseguenziali secondo quanto disposto con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Allo stesso è altresì delegata ogni altra attribuzione necessaria per il pagamento di quanto ancora dovuto alle società fornitrici dei containers ed in particolare per lo svincolo dei depositi cauzionali, la estinzione delle polizze fidejussorie a suo tempo costituite nonché l'esame e la liquidazione delle parcelle presentate dai collaudatori. L'onorario da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi, acquistati per il reinsediamento delle popolazioni, va computato in base alle vigenti tariffe previste per i collaudi per opere pubbliche, sull'importo del contratto ridotto al 20%.

Al collaudatore verrà corrisposto un rimborso spese forfettario pari al 30% dell'onorario per tecnici di missione o in servizio nelle zone terremotate della Campania e Basilicata ed al 50% per gli altri tecnici, incrementato del 1/100 dell'onorario stesso per ognuno dei comuni in cui sono ubicati i prefabbricati monoblocco oggetto della fornitura.

Per le commissioni di collaudo l'onorario comprensivo del rimborso spese verrà computato aggiungendo all'importo calcolato per un singolo collaudatore, un 40% per ogni componente della commissione oltre il primo e suddividendo il totale per il numero dei collaudatori.

I collaudi potranno anche venire affidati a tecnici dipendenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, anche in possesso di diploma di geometra o perito comunque appartenenti a ruoli tecnici, che abbiano prestato fattiva opera nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e dotati di particolare esperienza nel campo del reinsediamento delle popolazioni.

Non si fa luogo alla collaudazione, indipendentemente dallo importo, dei contratti stipulati dal commissario straordinario del Governo e dal capo dell'ufficio speciale regionale per la Campania per il trasporto, posizionamento e ripristino delle unità abitative tipo container e per la compravendita e posa in opera dei tettucci di copertura degli alloggi monoblocco.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento è, pertanto, autorizzato a liquidare la rata di saldo spettante alle ditte contraenti sulla scorta delle verbalizzazioni attestanti la conformità delle prestazioni rese, alle pattuizioni contrattuali ed, altresì, a disporre nel contempo lo svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte a garanzia del puntuale adempimento contrattuale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5630)

Integrazione dell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione ed a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 378/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, con il quale è stata conferita facoltà al Ministro per il coordinamento della protezione civile di individuare, per ridare loro efficacia, le ordinanze già emanate anche dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso;

Vista la propria ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984;

Considerato che il lavoro di ricognizione di tutte le ordinanze emanate è stato portato a compimento ed è emersa la necessità di ridare efficacia ad altre ordinanze per consentire il completamento dell'attività in corso di svolgimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ad integrazione dell'elenco dei provvedimenti di cui all'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, è conferita ulteriore efficacia fino al 30 giugno 1985 alle sottoelencate ordinanze, emanate dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, decadute per effetto della cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata:

ordinanza n. 17 del 3 dicembre 1980: Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad eseguire lavori nelle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;

ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981: Disciplina dell'attività dei provveditori alle opere pubbliche nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia;

ordinanza n. 235 del 2 maggio 1981: Divieto revisione prezzi per attività costruttiva nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980;

ordinanza n. 263 del 15 maggio 1981: Integrazioni all'ordinanza n. 17 del 3 dicembre 1980 concernente lavori della Cassa per il Mezzogiorno;

ordinanza n. 353 del 3 luglio 1981: Trattamento economico accessorio ai componenti dei gruppi tecnici (limitatamente alla lettera *a*);

ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982: Disciplina dei rapporti con gli assegnatari di case requisite (ad eccezione degli articoli 1, 2 e 16);

ordinanza n. 48 del 14 giugno 1982: Disposizioni in materia di edilizia scolastica;

ordinanza n. 53 del 22 giugno 1982: Disposizioni per il completamento degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo « container »;

ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982: Incarico ai gruppi tecnici erariali di estendere i controlli sugli edifici dell'I.A.C.P. della Campania e Basilicata;

ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982: Misure per il recupero coattivo di crediti;

ordinanza n. 72 del 22 dicembre 1982: Disciplina della restituzione delle roulottes requisite ai legittimi proprietari;

ordinanza n. 73 del 22 dicembre 1982: Riduzione dei compensi previsti per i professionisti incaricati dell'attività di reinsediamento;

ordinanza n. 76 del 22 dicembre 1982: Norme in materia di esecuzione dei collaudi;

ordinanza n. 22 del 17 novembre 1983: Modifiche alla ordinanza n. 158/81 riguardante i lavori di somma urgenza;

ordinanza n. 24 del 17 novembre 1983: Modifiche all'ordinanza n. 58/1982 concernente la materia dei collaudi;

ordinanza n. 26 del 18 novembre 1983: Completamento programma riattazione edifici scolastici comune Napoli;

ordinanza n. 13298/1-19/2-AV del 6 dicembre 1983: Disciplina, in sanatoria, di lavori occorsi per la riparazione di edifici scolastici;

ordinanza n. 13302/AA.GG. del 6 dicembre 1983: Definizioni di pendenze amministrative collegate all'emergenza del novembre 1980;

ordinanza n. 31 del 21 dicembre 1983: Disposizioni per l'esecuzione di talune opere di infrastrutturazioni nei comuni disastrati;

ordinanza n. 13799/1.19/E.AV del 21 dicembre 1983: Deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per il completamento dell'ordinanza n. 7337/1.19/E.AV del 17 giugno 1983;

ordinanza n. 3/84 del 1° febbraio 1984: Disciplina del trattamento di missione fruito dal personale della gestione stralcio (limitatamente al personale dei gruppi tecnici);

ordinanza n. 13/84 del 14 marzo 1984: Misure dirette a snellire le procedure per la definizione degli interventi disposti dalla gestione commissariale in dipendenza del terremoto del novembre 1980;

ordinanza n. 26/84 del 23 luglio 1984: Misure dirette a consentire il completamento delle opere di ripristino di alcuni edifici nel comune di Ferrandina (Matera);

ordinanza n. 29/84 del 30 luglio 1984: Gettoni di presenza al comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per il contenzioso della gestione stralcio;

ordinanza n. 30/84 del 1° agosto 1984: Gettoni di presenza al comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per il contenzioso della gestione stralcio.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei provvedimenti richiamati nella presente ordinanza e nell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 hanno efficacia a decorrere dalla data di cessazione della gestione stralcio, sono applicabili soltanto per la parte compatibile con la disciplina di cui all'art. 13/*bis* del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582 e al decreto del Ministro del tesoro 13 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5631)

Estensione delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 300.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto in provincia di Pescara per effetto del sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 380/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 e n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984;

Vista la propria ordinanza n. 206/FPC/ZA in data 10 maggio 1984, con la quale è stata disposta la concessione di un contributo mensile di L. 300.000 in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle province di Isernia, Frosinone, L'Aquila e Caserta;

Vista la propria ordinanza n. 235/FPC/ZA in data 5 giugno 1984, con la quale le disposizioni della citata ordinanza numero 206/FPC/ZA vengono estese ai nuclei familiari rimasti privi di alloggio nella provincia di Chieti a causa del medesimo sisma;

Visto il telegramma n. 417-AT del 1° ottobre 1984, con il quale il prefetto di Pescara rappresenta la necessità di estendere la fruizione del beneficio sopra citato ai nuclei familiari rimasti privi di alloggio nella provincia di Pescara in dipendenza del medesimo evento calamitoso;

Ravvisata la opportunità di aderire alla predetta richiesta e, quindi, di disporre la concessione del contributo di lire 300.000 mensili per autonoma sistemazione alloggiativa ai senza tetto dei comuni della provincia di Pescara individuati con le citate ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 e numero 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 onde assicurare un trattamento uniforme nelle province colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nella provincia di Pescara che trovino una autonoma sistemazione, anche in coabitazione possono, a domanda, ottenere un contributo mensile di L. 300.000 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta autonoma sistemazione.

I sindaci dei comuni interessati accertano la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio di cui al precedente comma, sulla base della situazione dello stabile sgomberato e degli eventuali provvedimenti emessi in conseguenza dei danni subiti dall'alloggio abbandonato, nonché della diversa sistemazione del nucleo familiare interessato.

La corresponsione del contributo previsto dalla presente ordinanza è subordinata al rilascio di una dichiarazione resa all'interessato dalla quale risulti che sia il beneficiario che i membri della propria famiglia non godano né abbiano goduto di alcuna altra provvidenza e che, in ogni caso, rinunciano a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme che saranno messe a disposizione del prefetto di Pescara.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5632)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1984-85 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1984-85: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982); n. 2942/80 del 13 novembre 1980 (modificato con regolamenti n. 3139/81 del 30 ottobre 1981 e n. 2922/82 del 29 ottobre 1982); n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato da ultimo con regolamento n. 2041/83 del 22 luglio 1983); n. 2754/78 del 23 novembre 1978; n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 1223/83 del 20 maggio 1983; n. 1588/83 e n. 1589/83 del 14 giugno 1983; n. 1098/84 e n. 1099/84 del 31 marzo 1984;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1984-85 inizia il 1° novembre 1984;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1984-85 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Nell'adunanza del 23 ottobre 1984 ha deliberato le condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni esecutive di intervento di cui all'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 24 ottobre 1984

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dello olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1984-85 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1984-85 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare. La campagna ha inizio il 1° novembre 1984 e termina il 31 ottobre 1985.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;
kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;
kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;
kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonchè, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio;

per gli offerenti gestori di frantoio dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati, l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «Dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1982 e 13 luglio 1983 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982 e n. 208 del 30 luglio 1983.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini IVA.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura IVA di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura IVA relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purché rechi l'indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini IVA.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1984-85 nella misura di L. 2.563,28 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1985 e fino al mese di luglio 1985 maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1985 le maggiorazioni sono applicate nella misura valida per il precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1985, al prezzo iniziale di acquisto non sono aggiunte maggiorazioni mensili.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effet-

tuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione di prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta da bollo rivolta all'A.I.M.A. e rimessa all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), delle qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a quintali 50 l'assuntore è tenuto ad accertare nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, la effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980) l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 quintali e le verifiche stesse devono essere svolte da pubblici laboratori.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento qualitativo previsto per l'assuntore ai precendenti commi ottavo e nono nonchè la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del 120° giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 4, comma VIII, e non oltre il 140° giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè essa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Visto, *il Ministro-Presidente*
PANDOLFI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1984-85

Centri di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria:
Imperia
Savona
La Spezia

Toscana:
Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio:
Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania:
Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo:
Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise:
Campobasso

Puglia:
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria:
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia:
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna:
Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto:
Rivoli Veronese

Emilia:
Forlì

Lombardia:
Rodengo-Saiano

Marche:
Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania:
Pisticci
Rionero

Umbria:
Spoleto
Terni

Visto, *il Ministro-Presidente*
PANDOLFI

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1984-85

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione.

(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980)

1. OLIO D'OLIVA VERGINE: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 14 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %.

2. OLIO DI SANSA D'OLIVA: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Visto, *il Ministro-Presidente*
PANDOLFI

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1984-85

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta.

(Regolamenti (CEE) n. 3085/83 del 31 ottobre 1983 e n. 1098/84 del 31 marzo 1984)

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 325.951,83) + maggiorazione di qualità (L. 24.759,28) = lire 350.711,12.

Olio di oliva vergine fino: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 325.951,84) + maggiorazione di qualità (L. 17.312,88) = lire 343.264,72.

Olio di oliva vergine semifino o corrente: prezzo di acquisto per quintale: L. 325.951,84.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per quintale con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 325.951,84) — riduzione di qualità (L. 11.656,48) = L. 314.295,36.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 458,24 per acidità superiore a 1° e fino ad 8° e di L. 501,20 per acidità superiore ad 8° e fino a 14°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva: prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 325.951,84) — riduzione di qualità (L. 169.792,24) = lire 156.159,60.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 243,44 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° di L. 286,40 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

Maggiorazione mensile: L. 2.563,28/quintale/mese.

(5638)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano territoriale del Parco delle Groane

Con deliberazione del consiglio regionale 26 luglio 1984, n. 111/1698, è stato approvato il piano territoriale del Parco delle Groane (art. 4 della legge regionale n. 31/1976 e art. 6 della legge regionale n. 51/1975).

Chiunque sia interessato potrà prendere visione degli elaborati del piano presso la giunta regionale, via Fabio Filzi, 22, Milano.

(5607)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati, per soli titoli, per la copertura di posti di bidello, usciere e custode nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale non docente delle Università.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 97;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Viste le tabelle dimostrative compilate dalle Università degli studi, dalle quali risultano i posti di bidello, custode e usciere destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482 e vacanti alla data del 13 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di posti di bidello, custode e usciere in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale non docente delle Università, così distribuiti:

Università della Basilicata (Potenza)	posti	6
Università di Camerino	»	2
Università di Genova	»	36
Politecnico di Torino	»	2
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa	»	4
Università di Napoli	»	48
Università di Parma	»	13
Università di Pavia	»	39
Università « La Sapienza » di Roma	»	25
Università di Torino	»	27
Università di Venezia	»	13
Istituto universitario di architettura di Venezia	»	10
Istituto universitario orientale di Napoli	posti	5
Politecnico di Milano	»	8
Università di Reggio Calabria	»	2
Università di Bari	»	89
Università di Bologna	»	3
Università di Cagliari	»	34
Università di Ferrara	»	11
Università di Messina	»	17
Seconda Università di Roma	»	10

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentto entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

E' consentito produrre domanda per i posti disponibili in una sola sede universitaria.

Nel caso che un candidato presenti più di una domanda, verrà considerata valida soltanto quella per la sede più vicina al comune di residenza.

Non verranno prese in considerazione le domande contenenti l'indicazione di più sedi, così come quelle prive di tale indicazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) la sede universitaria per la quale intendono concorrere;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in carta legale, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Se il certificato è stato rilasciato in unico esemplare in data anteriore a quella di pubblicazione, deve essere accompagnato da un certificato di disoccupazione aggiornato in carta semplice. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre, dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni: 1 anno o frazione superiore a sei mesi = 2 punti; 6 mesi o 180 giorni = 1 punto; 90 giorni = 0,50 punti;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.): 1 anno o frazione superiore a sei mesi = 1 punto; 6 mesi o 180 giorni = 0,50 punti; 90 giorni = 0,25 punti.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . » 1

per entrambi i genitori a carico . » 2

per un genitore a carico . . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci e con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » . » 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate per ciascuna sede universitaria con decreti ministeriali distinti le graduatorie generali di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli, custodi o uscieri in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale non docente dell'Università, con assegnazione alla sede per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 346

ALLEGATO A

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . (le donne coniugate doveno indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . c.a.p. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, riservato a n. . . posti di bidello, custode o usciere presso l'Università di . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione: . .;

f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . (3);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968;

2) . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, . . .

Firma (4)

. .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5683)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica applicata . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di biochimica applicata della facoltà di farmacia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, città universitaria, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del centododicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5644)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 dell'11 settembre 1984, avranno luogo presso i locali dell'Ateneo stesso, via Orazio Raimondo, Roma alle ore 9 del giorno 22 novembre 1984.

(5645)

Rinvio della ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

La ripetizione delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142 già fissato per i giorni 5 e 6 novembre 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, pag. 8841, è stata rinviata a data da destinarsi.

(5701)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Leardini Gianni, nato a Venezia il 10 ottobre 1947	punti	100 su 100
Loizzi Pasquale Elviro, nato a Bari il 7 novembre 1944 .	»	100 »
D'Amore Massimo, nato a Bari il 16 marzo 1947	»	98 »
Rovetta Guido, nato a Milano l'8 dicembre 1984	»	98 »
Scagliusi Pasquale, nato a Polignano il 20 aprile 1948	»	98 »
Di Matteo Luigi, nato a Tirana il 5 dicembre 1948	»	96 »
Covelli Michele, nato a Bari il 21 ottobre 1949	»	95 »
Mazzucco Aldo, nato a Venezia il 1° giugno 1946	»	95 »
Migliaresi Sergio, nato a Pozzuoli il 18 dicembre 1942	»	92 »
Minisola Giovanni, nato a Catania il 24 agosto 1940 .	»	91 »
Glorioso Salvatore, nato a Palermo il 23 novembre 1944	»	90 »
Lanciani Pietro, nato a Roma il 28 luglio 1948	»	90 »
Fossaluzza Venceslao, nato a Gaiarine il 3 maggio 1947	»	86 »
Procaccio Pasquale, nato a Triggiano il 23 marzo 1939	»	83
Terlizzi Nicola, nato a Bitonto il 19 febbraio 1948	»	82 »
Broggini Marco, nato a Varese il 31 ottobre 1948	»	81 »
Di Munno Ombretta, nata a Monterotondo Marittimo il 28 marzo 1947	»	80 »
Fumagalli Mario, nato a Milano il 13 febbraio 1945	»	76 »
Voci Nicola Maria, nata a S. Andrea Apostolo dello Ionio il 7 novembre 1949 .	»	76 »
Ferri Clodoveo, nato a Cropani il 22 marzo 1947 .	»	75 »
Rinaldi Pietro, nato a Leonforte il 13 febbraio 1946	»	73 »
Bancheri Cataldo Calogero, nato a Delia il 18 giugno 1945	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5654)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* **n. 167 del** 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di angiologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di angiologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Manopulo Roberto, nato a Como il 14 settembre 1947	punti	100 su 100
Caramagno Carmelo, nato ad Augusta (Siracusa) il 18 ottobre 1946	»	90 »
Longo Francesco Nicola, nato a Messina il 19 agosto 1946	»	86 »
Scondotto Gaetano, nato a Catania il 10 febbraio 1941	»	83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5653)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, il prof. Franco Polettini, primario dell'ente ospedaliero di Cologna Veneta, U.S.L. n. 28, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 7 novembre 1984, in sostituzione del prof. Giuliano Calapaj, deceduto.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, il dott. Nicola Begini, consigliere del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 8 novembre 1984, in sostituzione del dott. Fulvio Maria Longavita, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, il prof. Antonio Del Gaudio, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 8 novembre 1984, in sostituzione del prof. Emanuele Di Paola, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, il prof. Paolo Rossotto, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Ferrara, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 16 novembre 1984, in sostituzione del prof. Giorgio Dei Poli, deceduto.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1984, il prof. Giuseppe Andretta, primario dell'ente ospedaliero dell'Alto Garda e Ledro, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 8 novembre 1984, in sostituzione del prof. Aldo Lupi, rinunciatario.

(5652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Feltre dal bando del concorso, per titoli e colloquio, a trentacinque posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale pari numero in data 14 luglio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina a trentacinque posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda, tra i quali è stato incluso quello di Feltre (Belluno);

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1984, con il quale, a seguito dell'assegnazione al citato comune, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di un segretario di classe 1ª/*B*, l'anzidetta sede è stata depennata dall'elenco dei comuni della classe seconda ed inclusa in quello della classe 1ª/*B*;

Considerato, pertanto, che il comune di Feltre deve essere stralciato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il comune di Feltre è stralciato dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale in premessa citato.

Roma, addì 10 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5610)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa n. 16 del 21 aprile 1984 del Giornale ufficiale della Difesa (data di pubblicazione 6 giugno 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro n. 14 Difesa, foglio n. 331, riguardante la graduatoria di merito del concorso a due posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

(5390)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, atti di amministrazione, n. 1-2 del gennaio-febbraio 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 141, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito con la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di chimico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

(5513)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

La prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, avrà svolgimento in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 9 marzo 1985, con inizio alle ore 8,30.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo di espletamento della prova pratica del concorso in questione.

(5658)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami, a sette posti, aumentati a tredici, di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a sette posti, aumentati a tredici di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1984, registro n. 1 Sanità, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, avrà svolgimento in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 8 marzo 1985, con inizio alle ore 8,30.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo di espletamento della prova pratica del concorso in questione.

(5659)

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di assistente pediatra presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Noto (Siracusa).

(5616)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico per il servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 44

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico per il servizio di igiene pubblica presso la unità sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(5617)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5688)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a tre posti di terapista della riabilitazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, in Bergamo.

(5613)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente biologo addetto al servizio per lo studio delle malattie neuromuscolari (ricerca scientifica).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo addetto al servizio per lo studio delle malattie neuromuscolari (ricerca scientifica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5612)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 297 del 27 ottobre 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per gli uffici di Aosta.

R E G I O N I

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. 23.

Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dei regolamenti del Consiglio delle Comunità economiche europee, n. 1360 del 19 giugno 1978, numeri 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, emana disposizioni per la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali.

La normativa è rivolta, in particolare, a disciplinare le modalità per:

a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali;

b) l'istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;

d) la concessione di contributi alle associazioni e relative unioni, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle stesse;

e) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Art. 2.

La Regione provvede al riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) siano costituite secondo le norme del regolamento (CEE) n. 1360/78 e della legge n. 674/78;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) siano costituite per uno o più settori produttivi omogenei ed abbiano dimensioni socio-economiche minime richieste dal regolamento (CEE) n. 2083/80, recante modalità di applicazione in relazione all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1360/78;

d) le associazioni dei produttori devono essere costituite da produttori singoli oppure da produttori singoli e organizzazioni di produzione e valorizzazione dei prodotti agricoli, di cui facciano parte solo produttori agricoli. Le associazioni possono comprendere anche associati situati in regioni limitrofe, purché i 2/3 dei soci, siano produttori di aziende agricole situate nel territorio regionale e perché almeno la metà della produzione derivi dallo stesso territorio;

e) le unioni regionali sono costituite da associazioni di produttori agricoli riconosciute, previste dalla precedente lettera *d)*. Le unioni possono comprendere anche associazioni alle quali facciano parte produttori con aziende situate in regioni limitrofe, purché per quanto attiene alle associazioni e alle loro produzioni, siano rispettati i parametri previsti per le associazioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2083/80.

Art. 3.

L'istanza di riconoscimento di associazione di produttori agricoli va presentata al presidente della giunta regionale del Molise.

Ad essa vanno allegati:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) copia del libro degli associati;

3) dichiarazione del legale rappresentante, attestante la superficie colturale interessata alla produzione per la quale gli associati hanno aderito, nonché la quantità e/o il valore del prodotto immesso sul mercato nell'anno precedente alla data di richiesta del riconoscimento.

La veridicità della suddetta documentazione deve essere attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione, con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

Art. 4.

L'istruttoria dell'istanza di riconoscimento viene completata, dall'assessorato competente, entro novanta giorni dalla presentazione. Tale termine si interrompe nel caso vengano richieste integrazioni di atti.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, viene disposto o negato il riconoscimento. Il decreto del presidente viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Con il decreto di riconoscimento viene disposta l'iscrizione dell'associazione all'albo regionale di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 5.

Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la giunta regionale l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le associazioni e le unioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla presente legge.

La costituzione e la tenuta dell'albo, è curata dall'assessorato regionale all'agricoltura.

L'albo è distinto in sezioni per settori produttivi omogenei.

Art. 6.

Le associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere:

1) il libro degli associati nel quale sono indicate le generalità o la ragione sociale di ciascun associato, i terreni posseduti, individuati con i relativi estremi catastali e/o la consistenza degli allevamenti condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo collegiale dell'associazione.

Le associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, copia dei bilanci e delle deliberazioni delle assemblee con le quali viene stabilita la misura del contributo a carico degli associati, nonché copia del libro degli associati, qualora ad esso siano state apportate variazioni.

Art. 7.

Fra le associazioni riconosciute dalla Regione possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, unioni regionali. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazioni.

Le unioni di cui al comma precedente, sono riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, a seguito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, effettuato dall'assessorato regionale all'agricoltura e ai fini del riconoscimento anzidetto le unioni debbono essere costituite a norma di quanto previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1360/78, 2083/80 e 2084/80.

Con tale riconoscimento le unioni acquisiscono la personalità giuridica di ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Lo statuto delle unioni regionali deve prevedere fra l'altro:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetta un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

Art. 8.

Le attività di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni, sono esercitate dalla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato regionale all'agricoltura. A tal fine può essere richiesta l'esibizione di scritture e documenti e possono essere disposte visite ispettive.

Art. 9.

Qualora venga accertato che un'associazione o un'unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali, può essere disposta la revoca del relativo riconoscimento.

La revoca è disposta, previa diffida, e sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11, su conforme deliberazione della giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, con decreto del presidente della giunta.

Con il decreto di revoca, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, viene disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

Le deliberazioni delle associazioni possono avere, con decreto del presidente della giunta regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarati tali dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e per il periodo di tempo strettamente necessario fissato nel decreto medesimo.

In ogni caso le deliberazioni delle associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati ed ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13, è istituito il comitato regionale molisano di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

Il comitato è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ogni associazione dei produttori riconosciuta aderente.

In ogni caso ciascuna unione non può designare più di sei membri.

Il comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 11.

In mancanza di rappresentanti delle unioni regionali riconosciute il comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 13.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nel settore.

Il comitato viene costituito con deliberazione della giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'assessore regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa unione, organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute del comitato sono valide con almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

Il comitato regionale inoltre:

ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura;

è presieduto dall'assessore regionale per l'agricoltura o suo delegato;

è convocato dal presidente, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta almeno da 1/3 dei rappresentanti delle unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Il comitato può essere articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settori o comparti produttivi.

Il comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entri i trenta giorni successivi alla richiesta.

Art. 12.

Il comitato coordina l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipula di accordi interprofessionali, tra le associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

c) proporre e collaborare all'elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici amministrativi e dirigenti per le associazioni dei produttori e relative unioni;

d) emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste a punti 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

Art. 13.

Ai componenti del comitato regionale di cui agli articoli 12 e 13, se estranei all'amministrazione regionale, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta — se dovuta — nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 11.

Agli stessi componenti, spetta inoltre, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari a quella prevista dall'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

Art. 14.

Alle associazioni ed alle unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento del Consiglio della Comunità europea 19 giugno 1978, n. 1360, contributi destinati ad incoraggiare la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

Il contributo alle associazioni potrà essere accordato, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno fino alla misura del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato. Il contributo non dovrà comunque superare il 60 %, il 40 % ed il 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo risultanti dal bilancio dell'anno precedente.

Il contributo alle unioni potrà essere accordato rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno, fino alla misura del 60%, del 40% e del 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo. Esso, comunque, non potrà superare l'importo globale previsto all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1360/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui l'associazione di produttori sia costituita con oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, l'importo degli aiuti accordati in base a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento (CEE) n. 1360/78, rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno non può superare il 4%, il 3% ed il 2% del valore dei prodotti provenienti da soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare rispettivamente l'80%, il 60% ed il 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

La Regione può concedere anticipazioni fino al 50 % degli aiuti spettanti ai sensi del comma precedente.

Art. 15.

Alle associazioni e alle unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni.

Art. 16.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 13 e 14, le associazioni e le unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno, domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della condizione richiesta.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale.

Art. 17.

La Regione può concedere aiuti ad organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche riconosciute, rappresentate nel CNEL, e che presentino propri programmi per la costituzione di associazioni di produttori e relative unioni, al fine di facilitare i propri adempimenti connessi alla costruzione stessa.

L'aiuto consiste in un contributo fino ad un limite massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, ed entro il limite massimo di L. 2.000.000 per ogni singola associazione costituita e per ogni relativa unione.

Alla concessione e liquidazione dell'aiuto di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, numero 674.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla regione Molise, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La Regione potrà disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali per gli interventi della presente legge.

Art. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 agosto 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. **24**.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, recante norme sul: « Riordino dei servizi veterinari nelle unità locali a norma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni del servizio veterinario dell'unità locale sono disciplinate dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15.

Il servizio veterinario dell'unità locale si articola nei seguenti settori a ciascuno dei quali è preposto un dipendente di U.L. avente la posizione funzionale di veterinario dirigente; il comitato di gestione attribuisce ad uno dei veterinari dirigenti la responsabilità del servizio in base ai criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761:

a) settore funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:

per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

per la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

per l'assistenza e la vigilanza zooiatrica;

per l'osservanza epidemiologica;

per la propaganda igienico-sanitaria e dell'informazione scientifica;

per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali; sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

per l'igiene di ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente;

per la riproduzione degli animali;

per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

per l'educazione e la propaganda veterinaria;

per l'osservanza epidemiologica;

per le attività riguardanti il coordinamento nell'attuazione dei programmi per la prevenzione e cura dell'ipofertilità e della sterilità;

per il coordinamento sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

per il coordinamento nell'attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico-sanitario ai fini dell'incremento della produzione del latte e delle altre produzioni zootecniche;

b) settore funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni;

per la vigilanza sulla produzione, distribuzione e sull'impiego dei mangimi e degli integratori;

per la vigilanza ed il controllo sull'impiego dei farmaci di uso veterinario;

per l'osservanza epidemiologica;

per l'educazione sanitaria ».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, è aggiunto il seguente:

« Al fine di assicurare un costante controllo dello stato di sanità animale nonché del controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale e dei mangimi, per la conseguente attività di programmazione da parte della Regione, viene utilizzato il centro epidemiologico esistente presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, è abrogato.

Art. 4.

L'espressione « veterinario dirigente » posta sotto la rubrica dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, è soppressa.

Art. 5.

Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« In ciascun ambito territoriale, distrettuale o interdistrettuale, le UU.LL., nel rispetto delle posizioni funzionali già determinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, assicurano lo svolgimento delle attività veterinarie comprendenti anche gli accertamenti tecnico-sanitari richiesti in base alle vigenti disposizioni per il rilascio dei pareri, nulla-osta, certificazioni, attestazioni e proposte di contenuto tecnico sull'adozione di provvedimenti riguardanti la materia veterinario ».

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4, è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta per ciascuno dei settori di cui all'art. 3, secondo comma, della presente legge dal rispettivo veterinario dirigente, che si avvale del personale posto alle proprie dipendenze o di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il personale di cui al comma precedente nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e di ispezione svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. 25.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

« I benefici di cui al precedente comma, ad eccezione degli interventi sulle strutture di cui al precedente art. 3, possono essere concessi anche alle società nelle quali l'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise, insieme ad altri enti di sviluppo, e finanziarie pubbliche, ad altri enti pubblici aventi finalità di sviluppo agricolo ed alle cooperative agricole e loro consorzi, detengano singolarmente o congiuntamente la maggioranza del capitale azionario ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. 26.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva la regione Molise, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale compresa tra gli svincoli Termoli-Vasto Sud, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 1° luglio al 10 settembre di ogni anno.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla «Autostrade - Concessione e costruzione autostrade S.p.a.» per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Per l'anno 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in 150 milioni di lire, è iscritto nello stato di previsione della spesa il nuovo cap. 53600 «Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano. Oneri per il decongestionamento del traffico pesante stradale» con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 150 milioni di lire, previe riduzioni di pari importi delle previsioni iscritte al capitolo di spesa numero 55500.

Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge saranno quantificati, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1984, n. 27.

Trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni previdenziali

La regione Molise assicura, a favore dei propri impiegati o dei loro aventi causa e del personale che sarà inquadrato in applicazione delle leggi attualmente in vigore, il trattamento di fine servizio ed il trattamento di pensione che rispettivamente erogano ai propri iscritti l'INADEL e la CPDEL.

Detto trattamento si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e le attività degli stessi istituti.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano oltre che al personale regionale, anche al personale dell'ERIM e dell'ERSAM, con onere a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

Periodi computabili ai fini del trattamento di fine servizio

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di fine servizio sono computabili:

1) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

2) i servizi prestati, prima dell'inquadramento, presso altri enti o presso lo Stato con l'iscrizione all'INADEL o all'ENPAS, nonchè quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali vigenti nel tempo;

3) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;

4) i periodi riconosciuti utili ai fini dell'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni previdenziali.

Art. 3.

Definizione posizioni pregresse ai fini previdenziali

Al personale trasferito alla regione Molise, in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

1) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o altro analogo trattamento ad essi riferiti sia stato versato alla Regione. Comunque, gli enti previdenziali o gli uffici liquidatori degli enti soppressi o gli istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli stessi enti o istituti a favore del personale trasferito alla Regione;

2) la Regione incamera in apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto 1) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità di premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri dell'art. 2, primo comma, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data dell'iscrizione all'INADEL ed ai periodi di cui al precedente punto 1), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

3) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 2, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto 1) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

Art. 4.

Periodi computabili ai fini del trattamento di pensione

Ai fini del trattamento di pensione sono computabili:

a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

b) i servizi resi presso altri enti o lo Stato, con iscrizione alla CPDEL o all'INPS, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali vigenti nel tempo.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunte ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale del 7 febbraio 1979, n. 29.

Possono essere ricongiunti i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, con onere a carico dell'interessato.

Non sono computabili i periodi assicurativi per i quali il dipendente è titolare di pensione o abbia percepito l'indennità sostitutiva.

Art. 5.

Misura dell'idennità di anzianità

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi sei, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dal dipendente, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine, l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'originario ente di previdenza.

Art. 6.

Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 5, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di altri enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/o all'ENPAS.

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dal 1° aprile 1972 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la regione Molise soggetto alla contribuzione INADEL.

Art. 7.

Opzione

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità o di fine servizio, o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di versare l'indennità a favore della Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità versata.

La restituzione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50% a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 8.

Adempimenti di attuazione

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 90% all'atto della cessazione del servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto, rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, per la riscossione della somma erogata.

Art. 9.

Definizione rapporti tra Regione ed enti previdenziali

Per i fini di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, la Regione eroga alla CPDEL e all'INADEL l'eventuale differenza esistente tra i contributi versati e quelli necessari a coprire la nuova forma assicurativa e previdenziale.

Art. 10.

Oneri finanziari

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 40.000.000, si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa è posta a carico del cap. 4300 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1984

D'UVA

(5134)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	**81.000**
	semestrale	L.	**45.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	**113.000**
	semestrale	L.	**62.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	**108.000**
	semestrale	L.	**60.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	**96.000**
	semestrale	L.	**53.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	**186.000**
	semestrale	L.	**104.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	**34.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	**31.000**
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	**500**
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**37.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**20.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**73.000**
Abbonamento semestrale	L.	**40.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227